

Legge 9 dicembre 1998, n. 426

Nuovi interventi in campo ambientale

(in G.U. 14 dicembre 1998 n. 291)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

Art. 1

Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

L'articolo 1 viene omissso.

Art. 2

Interventi per la conservazione della natura.

L'articolo 2 viene omissso.

Art. 3

*Rifinanziamento degli interventi previsti
dalla legge 8 ottobre 1997, n.344.*

L'articolo 3 viene omissso.

Art. 4

Disposizioni varie

Dell'articolo 4 vengono riportati solamente i punti 3,4,5,6

3. All'art. 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole "presente legge", sono aggiunte le seguenti: "nonchè da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque anni, attività nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale".

4. All'art. 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: "di pubblico spettacolo", sono aggiunte le seguenti: "e nei pubblici esercizi".

5. All'art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le parole: "supera i valori limite di emissione e" sono sostituite dalle seguenti: "supera i valori limite di emissione o".

6. All'art. 10, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: "è versato all'entrata del bilancio dello Stato" sono inserite le seguenti: "per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente".

Art. 5

Disposizioni finanziarie

L'articolo 5 viene omissso.